



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Giampiero Maria GALLO	Presidente f.f., Relatore
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario
Lucia MARRA	Primo Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 25 giugno 2026;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 148-*bis* del Tuel, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la propria deliberazione n. 100/2025, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025, prevedendo l'esame del rendiconto 2024 degli enti locali;

VISTA l'ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

TENUTO CONTO altresì della propria deliberazione n. 50 del 1° aprile 2026 con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2026;

VISTE le "linee-guida" per la redazione della relazione inerente al rendiconto 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEAUT/2025/INPR del 10 marzo 2025;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2024, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTA la nota n. 2810 del 15 maggio 2025 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit dei questionari relativi al rendiconto della gestione finanziaria 2024;

VISTA la relazione pervenuta alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **Chiusi della Verna (AR)** in ordine al rendiconto 2024;

VISTE la richiesta istruttoria (prot. n. 1524/2026), le note di risposta del Comune di Chiusi della Verna (prot. n. 1944/2026 e n. 2517/2026) e la relativa documentazione allegata;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTA l'ordinanza n.19/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il Relatore, Cons. Giampiero Maria Gallo;

FATTO E DIRITTO

Si premette che il controllo di legalità finanziaria intestato alla Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, si inquadra nella cornice delineata dall'art. 148-*bis* Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012. La norma prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n.

266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Il comma 3 del medesimo art. 148-bis Tuel prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.

L'art. 1 comma 166 citato prevede, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

Tenuto conto di tale cornice normativa, la Sezione svolge le attività di controllo secondo i parametri predefiniti nella propria deliberazione n. 171/2014, citata in premessa, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2024, con le integrazioni connesse al mutato quadro normativo.

Va infine considerato che l'esame dei rendiconti mira a segnalare non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, il rendiconto 2024 del **Comune di Chiusi della Verna (AR)**, come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, inviata tramite l'applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria, tramite il sistema applicativo Con.Te., nonché nei documenti contabili acquisiti d'ufficio tramite BDAP.

L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica.

Considerate le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, l'esame si è basato sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall'ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche.

2. La Sezione, valutati gli esiti del controllo condotto dal Magistrato istruttore, i quali, con riferimento agli aspetti finanziari presi in considerazione e ai parametri di analisi utilizzati, non hanno fatto emergere irregolarità tali da richiedere una revisione del risultato di amministrazione o l'adozione di pronuncia specifica o di segnalazione, conclude senza rilievi l'attività di controllo sul rendiconto 2024.

Per quanto specificato in premessa, tuttavia, la conclusione senza rilievi dell'esame stesso non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o

non emersi dalle informazioni rese nei questionari e dai dati acquisiti in sede istruttoria.

3. Dall'istruttoria complessivamente condotta sono emerse alcune imprecisioni di natura contabile in riferimento alle quali la Sezione formula osservazioni affinché l'Ente possa garantire per il futuro il pieno rispetto della normativa, dei principi contabili e delle regole di sana gestione finanziaria.

In particolare, è stato rilevato che l'Ente ha imputato un incasso a un accertamento diverso da quello cui era riferibile, determinando la registrazione di un maggiore residuo attivo. Tale operazione ha comportato una duplicazione di entrata che, pur essendo di importo contenuto (euro 6.313,50) e quindi non tale da compromettere gli equilibri di bilancio, richiede un intervento di riallineamento contabile. A tale riguardo, l'Ente ha dichiarato che *"procederà quanto prima all'eliminazione del residuo attivo"*. La Sezione, pertanto, prende atto di tale circostanza, riservandosi di verificarne l'attuazione nei successivi cicli di controllo.

Oltre a quanto appena osservato sono emerse imprecisioni nell'assunzione di accertamenti pluriennali, che, pur non incidendo in modo sostanziale sulla determinazione delle risultanze dell'esercizio 2024, non risultano pienamente conformi alla corretta applicazione dei principi contabili. In particolare, dall'esame degli allegati al rendiconto sono emersi impegni pluriennali in conto capitale assunti nel 2024 e imputati all'esercizio successivo, dichiarati finanziati da contributi regionali e ministeriali anch'essi riferiti all'anno seguente. Tuttavia, nel rendiconto 2024, a tali impegni non ha fatto riscontro la contestuale iscrizione dei relativi accertamenti, che, secondo quanto riferito dall'Ente, sono stati assunti direttamente nell'esercizio di effettiva imputazione dell'impegno. Tale circostanza, pur non avendo inciso sulle risultanze complessive dell'ente, denota una procedura di spesa non pienamente conforme alle disposizioni del principio contabile in materia di copertura finanziaria. Ciò rende pertanto necessario rafforzare le attività di verifica e controllo, così da assicurare un allineamento stabile, completo e immediato dei dati contabili.

La Sezione, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, segnala all'ente la necessità di garantire, per il futuro, una più attenta osservanza delle regole contabili, al fine di prevenire il ripetersi delle criticità riscontrate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

dichiara concluso senza rilievi – nei limiti e termini di cui in parte motiva – l'esame del rendiconto 2024 del Comune di Chiusi della Verna (AR).

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2026.

Il Presidente f.f. e Relatore
Giampiero Maria Gallo
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 29 giugno 2026.

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)